

# Scuola e Lavoro

## ELEZIONI POLITICHE

# FINALMENTE IL NUOVO!

Le elezioni si sono appena svolte e sia consentito anche a noi di far conoscere il nostro punto di vista.

Diciamo subito che siamo d'accordo con quanti affermano che in queste elezioni è emerso un fatto nuovo che non si verificava da trent'anni (1953), non siamo invece d'accordo con quanti ritengono che la « novità » e vedremo come — a nostro avviso vada letta questa novità — sia motivo di preoccupazione.

Ci spieghiamo sulla novità e sulla sua lettura.

La D.C. ha perso in percentuale sia alla Camera che al Senato (—5,4 e —5,9); anche il P.C.I., che questa volta si presentava insieme al P.D.U.P. ha perso in entrambe le camere (rispettivamente —1,9 e —0,7); ora, la novità sta proprio nel fatto che sia il partito di maggioranza relativa sia il partito più forte dell'opposizione hanno perso, e, tutti e due, per gli stessi motivi. Ciò è l'elettorato di ciascuno dei due partiti, dopo trenta anni di continua fiducia, ha detto basta — sia pure in modo diverso — ad entrambi, ed è logico che l'accentuazione abbia colpito di più il partito di governo. Ma tutti e due i partiti « cardini del sistema » proprio perché l'uno alternativo dell'altro sono stati costretti a subire per la prima volta — ed ecco l'altro elemento nuovo — il rifiuto da parte degli elettori. Rifiuto, che è stato molto più marcato di quanto le cifre dicano, in quanto non solo è aumentato l'astensionismo ed il numero delle schede bianche e nulle ma è stata messa in discussione proprio la credibilità dei due maggiori partiti e quindi dell'intero sistema politico. Infatti Democrazia Proletaria e la candidatura di Tony Negri sono riusciti a sinistra a catalizzare la protesta che prima veniva espressa dal partito Comunista e la Democrazia Cristiana, essendo partito di centro, ha fatto sì che alla sua sinistra e alla sua destra i repubblicani, i liberali ed in parte anche i missini catalizzassero la protesta del proprio potenziale elettorato.

Anche ai cosiddetti partiti vincitori diciamo che non sopravviveranno a lungo se non sapranno fare delle scelte. In particolare i repubblicani ed i liberali dovranno cercare di scrollarsi di dosso l'invadenza del colosso democristiano, ai missini il coraggio (il termine è loro ed è proprio) di pensionare un vertice politico che non solo non ha saputo gestire dieci anni or sono un voto di protesta ma che certamente non ha meriti per quello di oggi.

È evidente che — lo abbiamo scritto su queste stesse pagine a commento delle elezioni politiche precedenti (1979) — « le cose politiche in Italia stavano cambiando con ritmi crescenti e che la ventata della protesta-rifiuto che aveva colpito da un paio d'anni i sindacati (1977) avrebbe finito per colpire anche i partiti », con la differenza che essendo i primi (i sindacati) più deboli rispetto ai secondi sarebbero stati i più esposti a pagare un prezzo elevatissimo in termini di consenso per la loro esistenza. Il sindacato infatti essendo un soggetto non legittimato da norme giuridiche e quindi da istituti è, come dicevamo, molto più ricattabile politicamente.

Siamo dell'avviso che questa crisi del come fare politica », intesa quest'ultima come aggregazione del consenso, non si esaurisce qui e che si aggravi anche per i partiti, così come sta avvenendo ormai da tempo per il sindacato. Infatti è ormai di qualche giorno la notizia che il fondo dello 0,50 che doveva essere istituito e gestito dal sin-

dacati confederali è stato cancellato dal D.P.R. di prossima emanazione — attuativo degli accordi sindacali — proprio perché in ogni comparto, sanità, scuola, stato, vi era stata un'indignazione ed una sollevazione generale contro l'imposizione di questo « balzello ». La verità è che è fallita miseramente la pretesa del sindacato ad essere legittimato a gestire un non ben precisato « fondo di solidarietà » da doversi istituire ope legis. Tutto ciò è un altro tentativo del sindacato di occuparsi di qualcosa, visto che il tanto sospirato e strombazzato accordo del 22 gennaio sul costo del lavoro, ultimo toccasana dei nostri mali — è congelato in attesa di essere ibernato!

In una situazione così incerta e destabilizzante qual è quella che si presenta all'indomani delle elezioni e con i gravissimi problemi economici aperti, i partiti continuano ad ignorare che il nodo politico della credibilità e della fiducia va sciolto prima delle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo.

In un quadro politico ed economico qual è quello attuale, dove tanto per citare qualcuno di questi elementi destabilizzanti, l'inflazione continua ad essere del 16%, il deficit-pubblico è di 90 mila miliardi, il sistema di tassazione iniquo e penalizzante dei più deboli e con il massimo organo di controllo — la Corte dei Conti — che nell'approvare il rendiconto generale per l'anno 1982 rileva che lo « Stato spende più in interessi che per pagare i propri dipendenti » e con una Borsa dove all'indomani delle elezioni l'indice generale Mediolanica dei titoli azionari ha avuto un regresso dell'8,03%, e di fronte ad una richiesta di questi giorni della Comunità Economica Europea di ridurre in Italia la produzione di

acciaio del 25% ed il conseguente spettacolo di sorprendente stupore offerto dal Governo (ed a tutto questo si aggiungano altri segnali che provengono dal campo squisitamente politico, dove la commissione che doveva fornire all'opinione pubblica elementi di chiarezza intorno alla vicenda dell'On. Moro conclude i propri lavori nel silenzio generale imposto dalle due relazioni dei democristiani e dei socialisti e con distinguo degli altri partiti), tutto ciò dicevamo, non può che generare sfiducia e malcontento verso tutto e tutti. E che dire dei contratti firmati da oltre due mesi tra governo e Sindacati e non ancora operanti?

Ci sia consentita una riflessione a parte per l'elezione di Tony Negri.

È un altro segnale che va letto come la volontà del cittadino elettore di dire basta al sopruso di una carcerazione preventiva così lunga; non possiamo certamente essere sospettati di simpatia per la persona fisica che non conosciamo, tanto meno condividiamo le sue idee politiche, ma riteniamo non sia giusto e corretto lasciare una persona in carcere per quattro anni in attesa di giudizio e contesa insieme ad altri da più Procure della Repubblica senza che sia stato pronunciato un solo verdetto.

Ci chiediamo, perché l'area politica nella quale il prof. Negri si riconosce ha lasciato al partito radicale questa iniziativa umanitaria? E perché meravigliarsi quando l'elettorato ha premiato questo atto umanitario che, ripetiamo, riguarda una persona simbolo di una vicenda processuale che quando sarà conclusa finirà per avere comunque risvolti politici?

In una situazione così complessa e delicata qual è quella che ab-

biamo cercato di sottolineare è successo che la classe politica, senza esclusione alcuna, non si è resa conto che le cose ormai da qualche anno stanno cambiando; in una società che vuole essere più civile, cioè più a misura d'uomo le aree di occupazione dello Stato, del lavoro, del capitale e dei rapporti del cittadino con lo Stato, la Magistratura, le strutture pubbliche (Regioni, Comuni, enti pubblici) sono soggette a revisione critica. Non è sufficiente perché ormai vecchio) ipotizzare ritocchi di ingegneria costituzionale o invocare forme di collaborazione fra capitale e lavoro per risolvere i nostri mali. Bisogna — a nostro avviso — avere il coraggio di darsi una nuova Carta Costituzionale, attraverso un processo di coinvolgimento dell'intera Nazione, si da rivedere alla luce dei nuovi bisogni emergenti anche il meccanismo decisionale delle assemblee politiche, che dovranno dare risposte immediate ed esaurienti.

I latini dicevano errare è umano, perseverare è diabolico: ora, che il terremoto elettorale sia passato senza che una sola testa sia caduta o una direzione politica di un partito perdente (e ce ne sono stati) abbia sentito il dovere di dimettersi è un altro segno di protervia; l'ostinazione a non prendere atto delle richieste di cambiamento ed il continuo rifiuto di una assunzione di responsabilità decisionale finirà per travolgere l'intera classe politica, anche perché, come i fatti stanno a dimostrare, non è detto che il popolo non prenda coscienza delle proprie possibilità e decida con il voto di accelerare quel rimescolamento di carte che dimostra che in politica il vuoto si colma comunque.

Agostino Scaramuzzino

## DOCENTI SUPPLENTI

# GOVERNO LADRO

Il Ministro della P.I., in data 22 giugno 1983, ha emanato la maxicircolare interpretativa (che qui si riproduce) dell'art. 14 del D.L. 11 maggio 1983 n. 176, riguardante il problema della retribuzione degli insegnanti supplenti nel contesto più ampio dei tagli alla spesa pubblica. Come si ricorderà, il decreto 11 maggio '83 è la riedizione del decreto 10 gennaio 1983 n. 1 e 11 marzo 1983 n. 59, che il Parlamento non ha potuto trasformare in legge in tempi costituzionali. Si ricorderanno anche le circolari tese a sottrarre ai supplenti anche la retribuzione delle domeniche e dei giorni festivi, rifiutate anche dalla logica più elementare.

La circolare in questione ribadisce l'iniqua distinzione, contenuta nel decreto, fra supplenti nominati su posti resisi vacanti a seguito di dimissioni o di non presa di servizio dei docenti supplenti nominati dai Provveditori e supplenti nominati su posti sui quali i Provveditori sono stati impossibilitati a nominare per indisponibilità di personale nelle graduatorie provinciali, da una parte, e supplenti nominati dai Presidi su posti occupati da titolari in aspettativa dall'altra; i primi hanno diritto al pagamento dei mesi estivi, i secondi hanno diritto soltanto al pagamento dei ratei di tredicesima e dei ratei di congedo ordinario (2,66 giorni per ogni mese di servizio).

La logica sottesa a tale distinzione è quella del risparmio, lo-

gic che non tiene conto nella maniera più assoluta del diritto maturato e delle esigenze sociali e civili, che la storia di almeno due secoli ha insegnato alle civiltà occidentali. Si tratta in questo caso del progressivo emergere di una mentalità normativistica, di stampo paleo-liberale, che mostra la contrazione sempre maggiore di ambiti di diritto in uno Stato che continua a dichiararsi Stato di diritto.

Non è possibile pensare che il risparmio si possa realizzare ai danni di chi è già più debole, di chi versa, come il supplente temporaneo, in condizioni di reale disagio: chi lavora alle stesse condizioni di altri ha diritto di essere retribuito alla stessa stregua. Non può uno Stato che voglia dirsi moderno creare disparità e ingiustizie così palesi; non è possibile che uno Stato (fondato sul lavoro?) faccia scempio proprio di diritti acquisiti e neghi la retribuzione, rinunciando a qualsiasi valutazione sociale, a qualsiasi valenza etica del suo stesso essere come Stato.

L'iniquità della disparità del trattamento dei lavoratori della scuola, aggiuntasi a tante altre iniquità, pone veramente problemi più ampi, che manifestano l'insensibilità di una classe politica colpevole di aver sperperato, prima, la ricchezza nazionale per scopi clientelari e di volersi salvare dal naufragio, poi, attraverso una politica di taglio della spesa pubblica e di risparmio che colpisce le categorie più deboli.

Il problema diventa perciò problema politico, che investe la questione dell'inbarbarimento dello Stato stesso, proprio mentre i cittadini, i lavoratori, chiedono maggiore giustizia, meno clientelismo.

F.P.

Riproduciamo qui di seguito la C.M. n. 169 del 22 giugno 1983. **Personale docente e non docente supplente. Retribuzione.**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 12 maggio 1983 è stato pubblicato il decreto legge 11 maggio 1983 n. 176. L'art. 14 del predetto decreto legge stabilisce quanto segue:

1) Con decorrenza dal 1° gennaio 1983, l'indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, numero 324, e successive modificazioni e integrazioni, per il personale docente non di ruolo che abbia un numero di ore inferiore all'orario settimanale obbligatorio di servizio previsto dall'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, rispettivamente per la scuola elementare e per la scuola secondaria ed artistica, e dall'art. 9 della legge 9 agosto 1978, n. 463, per la scuola materna, è dovuta in proporzione, analogamente a quanto previsto dall'art. 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

2) La disposizione di cui al precedente comma si applica a tutti i rapporti di lavoro, con orario settimanale di servizio di durata inferiore a quello normalmente previsto per la categoria, che, secondo le disposizioni vigenti, danno titolo alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale.

3) A decorrere dall'11 gennaio 1983, in deroga alle vigenti disposizioni e fino a quando non sarà diversamente

La citata norma sostituisce il disposto degli articoli 4 e 5 del decreto-legge 10 gennaio 1983 n. 1 e dell'articolo 19 del decreto-legge 11 marzo n. 59, non convertiti in legge.

Quanto al personale docente, il disposto del primo comma del suddetto art. 14 è applicabile, al pari di quello del secondo comma dell'articolo 53 della legge 11 luglio 1980, n. 312, a tutto il personale supplente annuale o temporaneo nominato su posto orario; mentre il disposto del terzo comma del medesimo art. 14 è applicabile al personale supplente temporaneo, con esclusione:

a) di quello nominato dai presidi o dai direttori didattici al sensi del terzo comma dell'art. 15 della Legge 20 maggio 1982, n. 270, su cattedre e posti conferiti dal provveditore agli studi per supplenza annuale e poi rimasti disponibili dopo il 31 dicembre di ogni anno per rinuncia o decadenza del personale cui era stata conferita la nomina. Parimenti sono esclusi i supplenti nominati dai capi di Istituto su cattedre o posti conferibili dal provveditore agli studi per supplenza annuale ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 15 della legge 20 maggio 1982 n. 270, vacanti entro il 31 dicembre e non conferiti dal provveditore per mancanza di aspiranti nelle graduatorie o esaurimento delle stesse;

b) analogamente, di quello nominato dai direttori dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti, di danza e di arte drammatica su cattedre o posti già conferiti per supplenza annuale e successivamente rimasti disponibili dopo il 31 dicembre per rinuncia o decadenza del personale nominato, nonché di quello nominato su cattedra vacante entro il 31 dicembre e per l'intera durata dell'anno scolastico, compresi i docenti nominati con la procedura di cui all'articolo 16 — penultimo comma — dell'O.M. 9 luglio 1982.

La nomina del personale supplente temporaneo su cattedre di scuola secondaria (compresi i liceli artistici e gli Istituti d'arte), istituzionalmente costituite da meno di 18 ore settimanali, ancora in corso al 12 maggio 1983, data di entrata in vigore del predetto decreto legge n. 176/1983, deve intendersi conferita, a decorrere da tale data, per il medesimo orario settimanale, cui, ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, è tenuto il titolare e cioè per 18 ore settimanali, a norma dell'art. 1 della legge 11 giugno 1950 n. 521 e dell'art. 7 — ultimo comma — della legge 19 marzo 1955 n. 160.

Tale personale, come quello che è chiamato a sostituire, è ovviamente tenuto, a mente dell'articolo art. 88, al completamento dell'orario settimanale, secondo i criteri stabiliti dal paragrafo IV della C.M. n. 82 (prot. n. 1139) del 26 marzo 1976, concernente l'orario di servizio del personale docente.

Attese le finalità di contenimento della spesa nel settore pubblico, appare evidente che il legislatore, con il suddetto art. 14, abbia inteso limitare gli effetti economici e della nomina alla effettiva durata della supplenza conferita. È da escludere, pertanto, che la supplenza temporanea possa, in particolare, dare titolo alla retribuzione durante le vacanze estive. Tuttavia, il personale supplente temporaneo, così come riconosciuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministro per la Funzione Pubblica, ha diritto al pagamento delle ferie in ragione di 2,666 giorni per ciascun mese di servizio, anche non continuativo, retribuito durante il medesimo anno scolastico. Restano ferme le vigenti disposizioni sulla retribuzione durante le vacanze estive del personale supplente di cui alle precedenti lettere a) e b).

Va considerato, peraltro, che le supplenze temporanee sono sempre conferite, com'è noto, per il tempo strettamente necessario e che le stesse (eccetto il caso previsto dall'ultimo

(Continua a pagina 2)

## Associazione Volontaria "G. KIRNER"

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione volontaria "G. Kirner", su proposta del Prof. Paride De Bella, Presidente del Sindacato Sociale Scuola, ha fissato in L. 24.000 annuali la quota associativa per i docenti pensionati. Il Sindacato Sociale Scuola ricorda ai propri iscritti che hanno aderito all'Associazione volontaria "G. Kirner", che l'assistenza al personale della scuola è riservata dal 1981 ai soli aderenti. Per l'iscrizione ci si può rivolgere presso le sedi del Sindacato Sociale Scuola o direttamente all'Associazione in Via Ippolito Nievo, 35 - 00153 Roma (Tel. 58.79.61).



(Segue dalla prima pagina)

comma dell'art. 62 del D.P.R. n. 417/1974, il quale costituisce un principio generale di tutela della continuità didattica) debbono essere, quindi, revocate al venir meno dell'esigenza che le ha originate. Pertanto, quelle del personale docente rientranti nell'ambito di applicazione del menzionato terzo comma del suddetto art. 14 e che siano state attribuite fino al termine dell'anno scolastico debbono ovviamente cessare, di diritto, a conclusione delle operazioni connesse con gli scrutini o gli esami della sessione estiva. Tuttavia, nell'ipotesi in cui si renda indispensabile conferire altra supplenza per le esigenze afferenti le operazioni di esami della sessione autunnale, i capi di istituto avranno cura di disporre, ove possibile, la nomina di medesimo personale già utilizzato negli scrutini e negli esami della sessione estiva e ciò sempre limitatamente al periodo strettamente necessario.

Le domeniche e le altre festività infrasettimanali nonché l'eventuale « giorno libero dalle attività di insegnamento », cadenti nel periodo di durata della nomina del supplente temporaneo, non da considerarsi servizio a tutti gli effetti.

Nel caso in cui il supplente temporaneo sia stato chiamato a sostituire un docente assente che, per motivi organizzativi della scuola o di opportunità didattica, svolga l'intero orario settimanale in meno di sei giorni la settimana, egli ha titolo a 6/30 della retribuzione, avendo assolto in tale arco temporale l'intero orario d'obbligo settimanale. Si cita, ad esempio, il caso di quegli insegnanti supplenti di scuola materna che prestano servizio dal lunedì al venerdì con l'obbligo di svolgere la propria attività per l'intero orario settimanale.

Quanto al disposto del secondo comma del ricordato articolo 14 del decreto legge n. 176/1983, si ritiene che il medesimo non riguardi il personale docente di ruolo e non docente di ruolo nella considerazione che non risulta

che, in genere, tale personale possa prestare servizio per un orario inferiore a quello stabilito dai rispettivi stati giuridici, fatta eccezione per i modelli viventi delle accademie di belle arti e dei licei artistici. Per tale personale l'orario settimanale di servizio è normalmente previsto nella misura di 20 ore settimanali. Tuttavia, nei casi in cui il servizio venga svolto per un numero di ore settimanali inferiore a 20, l'indennità integrativa speciale, al pari dello stipendio, dovrà essere corrisposta in proporzione.

In applicazione dell'art. 17 del suddetto decreto legge 11 maggio 1983, n. 176, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione degli artt. 4 e 5 del decreto legge 10 gennaio 1983 n. 1 e dell'art. 59 del decreto legge 11 marzo 1983 n. 59, non convertiti in legge. Le istruzioni impartite da questo Ministero con circolare telegrafica n. 56 (prot. n. 4114/62/FL) del 19 febbraio 1983 in applicazione del precitato articolo 5 del decreto legge n. 1/1983, cessano di avere efficacia alla data del 12 marzo 1983, giorno di entrata in vigore del menzionato decreto legge n. 59/1983, il cui art. 19 è stato poi integralmente riprodotto nel sottoscritto art. 14 del più volte indicato decreto legge 11 maggio 1983 n. 176.

La presente circolare è stata concordata con il Ministero del Tesoro — Ragioneria Generale dello Stato — I.G.O.P.

Eventuali quesiti in ordini all'applicazione delle istruzioni contenute nella presente circolare vanno rivolti alla direzione generale, ispettorato o servizio di questo Ministero che amministra la categoria di personale cui tali quesiti si riferiscono.

I Provveditori agli Studi, il Sovrintendente Scolastico per la provincia di Bolzano e gli Intendenti scolastici per le scuole in lingua tedesca e delle località latine sono pregati di riprodurre la presente e di trasmetterla ai capi delle istituzioni scolastiche ed educative delle rispettive circoscrizioni.

IL MINISTRO

**Ordinanza Ministeriale**  
**1° luglio 1983.**

**Assegnazione dei docenti per l'insegnamento in classi di istruzione secondaria di 2° grado ed artistica che effettuano la sperimentazione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419 — Anno scolastico 1983/84.**  
**IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO**  
Omissis...

ORDINA:

L'assegnazione dei docenti alle cattedre relative ad insegnamenti impartiti nelle classi di istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica ove si attuano iniziative di sperimentazione, autorizzate ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419, è disciplinata dalle norme che seguono:

TITOLO I

**Assegnazione alle classi ove si effettuano sperimentazioni che coinvolgono l'intera struttura curricolare (articolo 8 lett. a) dell'O.M. 20 gennaio 1983 ed art. 12 lett. a) dell'O.M. 7 febbraio 1983**

Art. 1

CONFERME

Potranno ottenere la conferma per l'83/84, previa domanda da presentare al Capo di Istituto entro il 20 luglio 1983, i docenti che, avendo impartito nell'anno scolastico 1982/83 insegnamenti nelle classi di cui al presente titolo, anche per un orario inferiore a quello di cattedra, determinato a norma del successivo art. 3, si trovino nelle sottocelate condizioni:

a) docenti di ruolo che alla data del 10 settembre 1983 abbiano la sede di titolarità definitiva nell'istituto in cui chiedono di essere confermati. Per i suddetti l'orario di cattedra, da individuare ai sensi del successivo articolo 3 della presente ordinanza, potrà essere raggiunto utilizzando ore di insegnamento, comprese quelle dei corsi serali, disponibili anche in classi non interessate ad iniziative di sperimentazione dello stesso istituto;

b) docenti di ruolo con sede definitiva al 10 settembre 1983 titolari in altri istituti o su posti di dotazione organica aggiuntiva. Per i suddetti l'orario di cattedra potrà essere raggiunto utilizzando anche ore di insegnamento disponibili in classi non sperimentali della stessa scuola o istituto, ovvero di quella di titolarità, compresi i corsi serali;

c) docenti di ruolo che alla data del 10 settembre 1983 non abbiano ottenuto l'assegnazione della sede definitiva, da graduare in base alla decorrenza giuridica della nomina in ruolo;

d) docenti incaricati in servizio nell'anno scolastico 1982/83 aventi titolo all'immissione in ruolo ai sensi della legge n. 270/82, da graduare in base all'ordine stabilito con O.M. 22 luglio 1982 (art. 1);

e) docenti di ruolo nella scuola media di 1° grado comandati: qualora tali docenti non raggiungano nelle classi sperimentali l'orario di cattedra, individuato secondo il successivo art. 3, essi saranno tenuti al completamento d'orario nella scuola di titolarità o in altre scuole medie della provincia.

Le conferme dei docenti di cui alle precedenti lettere b, c, d, e, restano subordinate alla circostanza che non siano state presentate domande di assegnazione alle classi sperimentali da parte di docenti titolari nell'istituto ove si attua la sperimentazione in posizione di soprannumero rispetto all'organico concernente le classi non sperimentali, che si viene di fatto a determinare al 10 settembre 1983 ai sensi dell'ordinanza sulle utilizzazioni in corso di emanazione. Ovviamente questi ultimi avranno titolo all'assegnazione sempreché vi sia identità della classe di concorso di appartenenza con quella prevista dai decreti che autorizzano la sperimentazione.

Il Provveditore agli Studi subordinerà i provvedimenti di conferma o di utilizzazione dei docenti di cui ai punti a, b, c, d, e, al parere favorevole espresso, per ognuno, dal Comitato Scientifico-Didattico oppure, ove non costituito, dal Collegio dei docenti. La mancata concessione del parere favorevole dovrà essere adeguatamente motivata.

In caso di riduzione del numero di classi che attuano la sperimentazione, coloro che hanno chiesto la conferma perderanno il posto nell'ordine inverso a quello indicato dal precedente art. 1° comma.

Nell'ambito della stessa categoria di docenti di ruolo perderanno il posto coloro che abbiano una minore anzianità di insegnamento effettivo nelle classi sperimentali del medesimo istituto e, in caso di pari anzianità, i docenti di ruolo che risulteranno avere minore punteggio in un'apposita graduatoria compilata dal Capo d'Istituto in base ai criteri previsti dall'attuale ordinanza ministeriale che disciplina l'individuazione del personale di ruolo docente in soprannumero; nel caso di docenti non di ruolo perderanno il posto coloro che abbiano minor punteggio nelle graduatorie previste dalla O.M. che regola la loro sistemazione.

Art. 2

NUOVE NOMINE.

Completate le operazioni di conferma di cui all'art. 1 ivi compresa l'assegnazione di docenti che siano in posizione di soprannumero rispetto all'organico concernente le classi non sperimentali che si viene di fatto a determinare ai sensi dell'ordinanza sulle utilizzazioni in corso di emanazione, si procederà all'assegnazione delle ore di insegnamento rimaste disponibili, nonché di quelle derivate da incremento del numero delle classi sperimentali o da autorizzazioni di nuove iniziative di sperimentazione.

I docenti di ruolo, o incaricati, che nel corrente anno non abbiano presta-

la relativa documentazione, al Preside dell'istituto presso il quale chiedono l'assegnazione e, per conoscenza, al competente Provveditore agli Studi.

L'assegnazione dei docenti alle classi predette verrà disposta dal Provveditore agli Studi, su specifica proposta, che il Comitato Scientifico-Didattico oppure, ove non costituito, il Collegio dei docenti, formulerà a norma della C.M. n. 27/77 titolo III comma III paragrafo V.

Le proposte di assegnazione dovranno essere formulate secondo i seguenti criteri:

1) precedenza assoluta dei docenti di ruolo, titolari nell'istituto, che abbiano presentato domanda, nel seguente ordine:

a) i docenti già impegnati parzialmente nelle classi sperimentali, ai fini del completamento dell'orario di cattedra;

b) i docenti non impegnati nelle classi sperimentali;

2) precedenza dei docenti di cui all'articolo 1 lettere b, c, d, e, già confermati per un orario inferiore a quello di cattedra, ai fini del completamento dell'orario di cattedra;

3) assegnazione dei docenti di ruolo, o incaricati, in possesso di requisiti, debitamente documentati, di seguito elencati in ordine di preferenza:

— precedente insegnamento in classi che attuano la sperimentazione di cui all'art. 3 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 419;

— frequenza di corsi di aggiornamento su problemi metodologico-didattici della sperimentazione educativa, organizzati dall'Amministrazione scolastica (ivi compresi gli IRRSAE e le Università);

— titolo di specializzazione conseguito in corsi universitari, nell'ambito delle scienze educative;

— titolo di specializzazione conseguito in corsi universitari sulle discipline di insegnamento.

I suddetti docenti saranno assegnati con il seguente ordine:

a) i docenti di ruolo titolari in altri istituti della medesima provincia o su posti di dotazione organica aggiuntiva;

b) i docenti di ruolo al 10 settembre 1983, che non abbiano ancora ottenuto l'assegnazione della sede definitiva, da graduare in base alla decorrenza giuridica della nomina in ruolo, secondo i criteri fissati dall'art. 33 della legge 270 e dal D.M. 21 luglio 82 per l'assegnazione delle sedi definitive;

c) i docenti incaricati, individuati secondo l'ordine stabilito dall'O.M. 22 luglio 1982 (art. 1), in servizio nell'a.s. 1982/83 aventi titolo all'immissione in ruolo ai sensi della legge n. 270/82;

d) i docenti di ruolo titolari nella scuola secondaria di 1° grado in possesso della prescritta abilitazione;

4) assegnazione dei docenti, secondo l'ordine preferenziale indicato alle precedenti lettere a-d del punto 3), che non siano in possesso di alcuno dei requisiti ivi specificati.

La proposta di nuove assegnazioni per il personale di ruolo, nonché per quello non di ruolo non licenziabile avente titolo alla immissione in ruolo a norma della legge n. 270/82, potrà essere formulata anche nel caso in cui nelle classi interessate alla sperimentazione vi sia un numero di ore non comportante il trattamento di cattedra, purché il predetto personale completi l'orario nelle classi non interessate alla sperimentazione del medesimo istituto o di quello di titolarità o di servizio (per quelli di ruolo senza sede o non di ruolo). Il completamento d'orario per i docenti titolari nella scuola media potrà essere effettuato esclusivamente nella scuola media di titolarità o in altre scuole medie della provincia.

Le ore di insegnamento rimaste ulteriormente disponibili dopo l'espletamento di tutte le operazioni di cui ai punti 1-4 del presente articolo, saranno conferite, mediante le operazioni di competenza del Provveditore agli Studi relative ai docenti di ruolo e non di ruolo, seguendo rigorosamente l'ordine delle operazioni e, per ogni operazione, l'ordine della rispettiva graduatoria, previa dichiarazione da parte degli interessati della propria disponibilità e competenza ad impegnarsi nell'attività sperimentale.

Le operazioni di conferma e quelle di nuova assegnazione previste dalla presente ordinanza, dovranno essere disposte dal Provveditore agli Studi con assoluta precedenza rispetto a qualsiasi altra operazione relativa al personale docente e, pertanto, prima della utilizzazione del personale docente di ruolo in soprannumero.

Si ribadisce la validità a tutti gli effetti del servizio prestato nelle classi che attuano la sperimentazione, nonché il diritto alla conservazione del posto per i docenti di ruolo nella scuola o nell'istituto di titolarità. Inoltre, ai fini del superamento del periodo di prova, si considera valido il servizio prestato dai docenti di nuova nomina, sempreché vi sia identità della classe di concorso di appartenenza con quella prevista dai decreti sperimentali che autorizzano la sperimentazione.

ORARIO DI SERVIZIO.

Art. 3

Nell'ambito dell'orario d'obbligo stabilito dall'art. 88 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, l'orario di cattedra per i docenti interessati alla sperimentazione non potrà essere inferiore a 14 ore settimanali di lezione.

Le restanti ore, fino alla concorrenza di 18 ore settimanali, potranno essere destinate ad attività connesse con la sperimentazione, quali essenzialmente:

a) la didattica multidisciplinare, qualora sia prevista la compresenza di più docenti e, nel D.M. autorizzativo,

c) visite di istruzione guidate;

d) iniziative scuola-lavoro.

Qualora per l'attuazione delle iniziative sopra elencate le ore che residuano per differenza tra l'orario d'obbligo e l'orario di cattedra non siano sufficienti, ovvero nel caso in cui l'orario di cattedra sia di 18 ore settimanali, potrà trovare applicazione, limitatamente alle attività di cui ai punti a) e b), il disposto dell'art. 2 lettera b), della legge 14 novembre 1962, n. 1617, nonché il IV comma dell'articolo 88 del D.P.R. 31 maggio 1974, numero 417.

Nel caso in cui le ore che residuano dalla differenza tra l'orario d'obbligo e l'orario di cattedra non siano impiegate — o siano solo parzialmente impiegate — per l'attuazione delle iniziative indicate nel precedente II comma, dovrà trovare applicazione quanto stabilito dal III comma dell'art. 88 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, anche mediante l'utilizzazione degli insegnanti interessati in classi dello stesso istituto che non attuano la sperimentazione.

Al docenti impegnati in effettivo insegnamento nelle classi sperimentali con orario inferiore a 14 ore settimanali, le attività connesse con la sperimentazione potranno essere retribuite nei limiti qui di seguito indicati:

1 ora per insegnamento fino a 4 ore;  
2 ore per insegnamento fino a 8 ore;  
3 ore per insegnamento fino a 13 ore.

Resta comunque inteso che le attività precedentemente elencate andranno inserite nell'organico piano di programmazione didattica da sottoporre a periodiche verifiche e, in ogni caso, dovranno risultare da verbalizzazioni, da eventuali documentazioni amministrative e contabili o da specifiche dichiarazioni del Preside, da conservare agli atti della scuola.

L'attribuzione delle ore di insegnamento previste dal decreto ministeriale che autorizza la sperimentazione nonché delle ore relative alle attività di cui al precedente 2° comma dovrà essere disposta dal Preside, sentito il Comitato Scientifico-Didattico e, qualora questo non sia istituito, il Collegio dei docenti, sulla base dei criteri fissati dal precedente articolo.

Art. 4

I provvedimenti di assegnazione alle classi ove si attuano iniziative di sperimentazione di cui al presente titolo sono atti definitivi, non impugnabili, come tali, in via gerarchica ma con ricorso giurisdizionale o straordinario al Capo dello Stato.

TITOLO II

Art. 5

**Assegnazione alle classi ove si effettuano sperimentazioni limitate ad una parziale modifica dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento (art. 8 lettera b) dell'O.M. 20 gennaio 1983 ed art. 12 lettera b) della O.M. 7 febbraio 1983).**

L'assegnazione alle classi di cui al presente titolo del personale docente di ruolo e non di ruolo che impartisce insegnamenti interessati alle modifiche dei vigenti piani di studio, autorizzate ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 419, dovrà essere effettuata in conformità alle norme previste dall'Ordinamento vigente per la classi non sperimentali, previa dichiarazione da parte del personale medesimo della propria disponibilità e competenza ad impegnarsi nell'attività sperimentale.

Per la determinazione dell'orario di servizio di tale personale non si applicano le norme particolari contenute nell'art. 3 della presente ordinanza, salvo eventuali deroghe esplicitamente previste dai singoli decreti autorizzativi.

DISPOSIZIONI FINALI

Si fa riserva di successive disposizioni in ordine all'eventuale nomina di personale esperto per insegnamenti non ricondotti nei decreti che autorizzano la sperimentazione ad alcuna delle classi di concorso previste dal D.M. 2 marzo 1972 e successive integrazioni.

**Scuola e Lavoro**

Direzione Redazione Amministrazione:  
00185 Roma, Via Castelfidardo 55 -  
Tel. 48.67.54 - 46.26.10 - Direttore responsabile GIUSEPPE CIAMMARUCONI - Gratuito ai soci - Reg. Tribunale di Roma al n. 17010 del 14-11-1977 - Tip. « CROMAC » - Via dei Piceni, 11 - Roma - Tel. 49.06.46

**Precisazione sullo sciopero inferiore a 1 ora**

**Nota ministeriale al Provveditorato agli Studi di Trento.**

« Si fa riferimento alla nota prot. n. 3645/A 26 del 10 marzo 1983, di pari oggetto, con la quale la S.V., in relazione a recenti agitazioni proclamate da alcune organizzazioni sindacali nelle scuole di codesta provincia, ha chiesto chiarimenti in ordine alla misura della trattenuta da operare sulla retribuzione del personale docente che si sia astenuto per sciopero dal prestare servizio per durata inferiore ad un'ora lavorativa, nonché sulla liceità o meno di forme anomale di protesta attuale dal medesimo personale e consistenti nell'impartire agli studenti, durante il normale orario di servizio, in luogo delle lezioni proprie di ciascun tipo di insegnamento, una non meglio definita « informazione sindacale nella scuola ».

Al riguardo, si fa presente che per quanto concerne, in primo luogo, l'entità della trattenuta da effettuare nei confronti dei docenti che abbiano scioperato per meno di un'ora al giorno, lo scrivente, riasaminata la questione, è pervenuto alle conclusioni che qui di seguito si espongono.

La materia, com'è noto, è disciplinata dall'art. 171 della legge n. 312/1980, la cui rubrica, per l'appunto reca il titolo: « Trattenute per scioperi brevi ».

Dal tenore letterale della predetta norma sembra desumersi che il legislatore, pur consentendo, in via di principio, che « per gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa » le relative trattenute sulla retribuzione siano proporzionate alla durata effettiva della astensione dal lavoro — salvo le ipotesi di ultrattività dello « sciopero breve » da individuare specificatamente ai sensi dell'ultimo comma del medesimo art. 171 —, ha fissato, tuttavia, in un'ora l'unità minima di tempo cui le trattenute in questione devono in ogni caso commisurarsi.

Nel più volte citato art. 171 della legge n. 312/1980, infatti, si parla di « sciopero limitato ad una o più ore lavorative » e di « trattenuta per ogni ora », non ritenendosi evidentemente ipotizzabili unità di riferimento di durata inferiore (al limite e per assurdo minuti primi e minuti secondi). Ciò appare tanto più significativo se si considera che la prestazione del servizio del personale docente, determinata dall'art. 88 del D.P.R. n. 417/74 in un carico orario massimo, per le scuole secondarie, di 18 ore settimanali, si risolve in effetti nella somma di ogni ora di insegnamento prevista dall'ordinamento scolastico per ciascuna classe cui il docente è assegnato e per ciascuna disciplina costituente la cattedra. In sostanza, l'ora di lezione costituisce la unità di tempo minima perché nell'articolazione degli orari e dei programmi vigenti, l'insegnamento possa ritenersi utile per gli allievi; più chiaramente, attesa la particolare natura, l'oggetto e i destinatari della prestazione, l'ora sembra rappresentare l'unità minima funzionale al di sotto della quale l'insegnamento non potrebbe ritenersi di fatto prestato.

D'altra parte, occorre considerare che la stessa giurisprudenza sembra

ro alla retribuzione anche per intervalli in cui lo stesso datore di lavoro non possa effettivamente e proficuamente utilizzare le energie lavorative solo formalmente poste a sua disposizione.

Per quanto sopra esposto, nella particolare fattispecie prospettata da codesto Ufficio di astensioni dal servizio per la sola durata di 25 minuti per ogni giornata lavorativa, lo sciopero del personale interessato è da equipararsi quanto meno ad una assenza di prestazione per una intera ora e la relativa trattenuta sulla retribuzione dovrà essere rapportata, di conseguenza, a detta minima unità temporale.

Relativamente alla seconda questione prospettata nell'anzidetta nota del 10 marzo 1983, lo scrivente esclude che possa considerarsi legittimo esercizio del diritto di sciopero quanto segnalato da codesto Provveditorato circa il verificarsi di irregolari prestazioni al servizio, consistenti nel sostituire ai normali programmi di insegnamento forme anche indirette di c.d. « informazione sindacale ».

Lo sciopero, infatti, è concordemente definito da dottrina e giurisprudenza come l'astensione collettiva dal lavoro, apertamente annunciata e correttamente praticata, che provoca la sospensione legittima della prestazione di ciascun lavoratore alla quale consegue la sospensione della retribuzione.

Appare evidente, quindi, che nelle particolari forme di agitazione di cui trattasi non solo manca del tutto lo schema del diritto di sciopero riconosciuto e garantito dall'art. 40 della Costituzione, ma il comportamento del personale interessato sembra risolversi in definitiva in vera e propria violazione degli obblighi e doveri inerenti al rapporto di pubblico impegno e, nella specie, alla particolare funzione pubblica (c.d. « funzione docente ») di cui il personale in questione è investito.

E' appena il caso di rilevare, in proposito, che l'art. 1 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417 garantisce espressamente la libertà di insegnamento, ma nel pieno rispetto « delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti da leggi dello Stato ». Non si può disconoscere, quindi, che il legislatore, intendendo così promuovere il processo formativo e di apprendimento degli studenti attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, tuttavia, espressamente delimita l'oggetto dell'attività di trasmissione ed elaborazione della cultura all'ambito di una obbiettiva rappresentazione degli strumenti conoscitivi e delle conoscenze proprie di ciascuna disciplina, sia pure armonicamente rapportata e correlata con le altre discipline previste dai vigenti programmi di insegnamento.

Quanto sopra premesso, la S.V. avrà cura di effettuare un'attenta ricognizione volta a verificare caso per caso la reale adesione da parte di docenti di codesta provincia alle forme di protesta in parola, le quali, non potendosi ritenere, come sopra detto, forme sia pure anomale di esercizio del « diritto di sciopero », non potrebbero che comportare, se effettivamente accertate, l'applicazione, con i conseguenti effetti sul piano giuridico ed eventuale-